



ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023

ISTRUZIONI RELATIVE ALLE
OPERAZIONI DEGLI UFFICI CENTRALI,
CONCERNENTI L'AMMISSIONE DELLE LISTE E
DELLE CANDIDATURE, ED AI RELATIVI RICORSI

SOMMARIO

CAPITOLO I
ESAME DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE DA PARTE DEGLI UFFICI
CENTRALI

§ 1. – L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale.	4
§ 2. – Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale in ordine all'esame delle liste circoscrizionali.	6
2.1. — Accertamento della data in cui sono state presentate le liste circoscrizionali.	6
2.2. — Verifica del numero dei presentatori o della sussistenza delle ipotesi di esonero dalla sottoscrizione delle candidature.	7
2.2.1. — Liste circoscrizionali non esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.	7
2.2.2. — Liste circoscrizionali esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.	8
2.3. – Controllo delle dichiarazioni di collegamento.	9
2.4. — Verifica della composizione delle liste e della posizione dei singoli candidati.	9
2.4.1. — Controllo del numero minimo dei candidati della lista.	10
2.4.2. — Controllo del numero massimo dei candidati della lista.	10
2.4.3. – Controllo della situazione di incandidabilità ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.	11
2.4.4. – Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature.	12
2.4.5. – Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.	13
2.4.6. – Controllo dell'eventuale presentazione della medesima candidatura in altra lista nella circoscrizione.	13
2.4.7. – Controllo dell'eventuale presentazione della candidatura in più di tre circoscrizioni.	14
2.4.8. — Controllo della rappresentanza di genere.	15
2.5. — Esame dei contrassegni di lista.	16
§ 3. – Operazioni dell'Ufficio centrale regionale in ordine all'esame delle candidature alla carica di Presidente della Regione.	18
3.1. — Accertamento della data in cui sono state presentate le candidature.	18
3.2. – Verifica delle dichiarazioni di presentazione delle candidature.	19
3.2.1. – Controllo delle dichiarazioni di collegamento.	19
3.2.2. – Controllo della situazione di incandidabilità ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.	20
3.2.3. – Controllo dell'eventuale presentazione di altra candidatura alla carica di Presidente della Regione.	20
3.2.4. – Controllo dei certificati di iscrizione del candidato alla carica di Presidente nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.	20
3.3. — Esame dei contrassegni dei candidati Presidente.	21
§ 4. – Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. – Comunicazioni ai delegati di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Regione.	

.....	21
§ 5. – Sospensione delle operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale regionale preposti all’ammissione delle candidature.	22

CAPITOLO II

I RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DI LISTE O DI CANDIDATI DAL PROCEDIMENTO ELETTORALE

§ 6. – Decisioni che possono essere impugnate con ricorso all’Ufficio centrale regionale. .	24
§ 7. – Persone legittimate a presentare ricorso all’Ufficio centrale regionale.	25
§ 8. – Termine e modalità per presentare i ricorsi all’Ufficio centrale regionale.	25
§ 9. – Invio dei ricorsi all’Ufficio centrale regionale.	26
§ 10. – Decisioni dell’Ufficio centrale regionale nell’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 8, terzo comma, della legge n. 108 del 1968. Comunicazione delle decisioni.	26
§ 11. – Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.	27

CAPITOLO III

OPERAZIONI DEGLI UFFICI CENTRALI SULLE LISTE E LE CANDIDATURE AMMESSE

§ 12. – Operazioni in ordine alle liste dei candidati.	31
12.1. — Numerazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Regione secondo l’ordine risultato dal rispettivo sorteggio.	31
12.2. — Assegnazione di un numero ai singoli candidati di ciascuna lista circoscrizionale.	32
12.3. — Comunicazione ai delegati delle definitive determinazioni adottate.	33
§ 13. – Schede di votazione e manifesti con le candidature alla carica di Presidente della Regione e le liste dei candidati.	33
§ 14. – Comunicazione, ai sindaci dei comuni, delle candidature alla carica di Presidente della Regione e delle liste circoscrizionali ammesse ai fini dell’assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.	35
§ 15. – Comunicazione ai comuni dell’elenco dei delegati di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Regione.	35

CAPITOLO I

ESAME DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE DA PARTE DEGLI UFFICI CENTRALI

§ 1. – L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il Tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della Città metropolitana e della Provincia.

[Articolo 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Inoltre, presso la Corte d'Appello del capoluogo della Regione, è costituito l'Ufficio centrale regionale, il quale esercita le attribuzioni previste dal citato articolo 8, terzo comma, nonché quelle stabilite dall'articolo 1, comma 3, secondo periodo, e comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

[Articolo 8, terzo comma, della l. n. 108/1968]

Entrambi gli Uffici centrali sono composti da tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di presidente.

La costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve avvenire entro il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (cioè entro il 42° giorno antecedente quello della votazione), mentre quella dell'Ufficio centrale regionale entro cinque giorni dalla medesima data (vale a dire entro il 40° giorno antecedente quello della votazione).

La legge prevede l'aggregazione di altri magistrati all'Ufficio

centrale circoscrizionale soltanto per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, quando esse siano in numero tale da non poter essere rapidamente esaminate.

[Articolo 15, primo comma, numero 2), della l. n. 108/1968]

Niente è invece stabilito per la supplenza dei componenti di ciascun ufficio centrale per lo svolgimento di tutte le altre operazioni di competenza dell'ufficio medesimo.

Sembra pertanto opportuno che, al momento della costituzione di ognuno dei due uffici centrali, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del presidente.

Prima di illustrare le varie operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale devono compiere in ordine all'esame delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Regione, si fa presente che dette operazioni **debbono essere ultimate entro il termine improrogabile di ventiquattro ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle liste e delle candidature.**

[Articolo 10, primo comma, della l. n. 108/1968 e articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e successive modificazioni]

Al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste circoscrizionali e le candidature alla carica di Presidente della Regione presentate, è preferibile che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale adottino le proprie determinazioni in ordine alle singole liste e candidature man mano che queste sono loro trasmesse dalla rispettiva cancelleria.

§ 2. – Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale in ordine all'esame delle liste circoscrizionali.

Le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale per quanto riguarda l'esame delle liste circoscrizionali sono le seguenti:

- a) accertamento della data in cui sono state presentate le liste circoscrizionali;
- b) verifica del numero dei presentatori o della sussistenza delle ipotesi di esonero dalla sottoscrizione delle candidature;
- c) verifica della composizione delle liste e delle condizioni dei singoli candidati;
- d) esame dei contrassegni di lista.

2.1. – Accertamento della data in cui sono state presentate le liste circoscrizionali.

La prima operazione che gli Uffici centrali predetti devono compiere è quella di controllare se le liste circoscrizionali siano state presentate **entro e non oltre** il termine, previsto dalla legge, **delle ore 12 del 29° giorno antecedente quello della votazione**¹.

[Articolo 9, primo comma, della l. n. 108/1968]

Qualora dovessero accertare che una lista circoscrizionale sia stata presentata oltre tale termine la dichiareranno non valida.

[Articolo 10, primo comma, numero 1), della l. n. 108/1968]

¹ Se la votazione si svolge in due giorni, il termine è da intendersi con riferimento al primo giorno previsto per la votazione.

2.2. – Verifica del numero dei presentatori o della sussistenza delle ipotesi di esonero dalla sottoscrizione delle candidature.

Come già esposto nel paragrafo 3 delle istruzioni per la presentazione delle candidature, l'articolo 9 della legge n. 108/1968 prevede che le liste dei candidati debbano essere presentate e sottoscritte da un determinato numero di elettori compresi in ciascuna circoscrizione elettorale.

In alternativa, l'articolo 8 della legge regionale n. 2/2005, come recentemente modificato dalla legge regionale n. 10/2017, ha introdotto alcune ipotesi di esonero dalla sottoscrizione degli elettori ai fini della presentazione delle liste circoscrizionali, illustrate nel paragrafo 3.2. delle medesime istruzioni per la presentazione delle candidature.

2.2.1. – Liste circoscrizionali non esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.

Gli Uffici centrali circoscrizionali controlleranno, per la parte di propria competenza, se il numero dei presentatori di ogni lista circoscrizionale sia quello stabilito dalla legge (v. paragrafo 3.1.1 delle Istruzioni per la presentazione delle candidature).

[Articolo 9, secondo comma, della l. n. 108/1968]

A tale scopo gli Uffici centrali effettueranno due verifiche:

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti a essa eventualmente allegati nonché le dichiarazioni di elettori

eventualmente impossibilitati a sottoscrivere o fisicamente impediti;

- la seconda nell'accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette firme e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della circoscrizione sia documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Gli uffici dovranno depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un comune della circoscrizione elettorale non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza. **Ciascun elettore, infatti, può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di una sola lista circoscrizionale.**

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori – che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate – inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ricusata.

La lista dovrà parimenti essere dichiarata non valida qualora, dopo le anzidette verifiche, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

2.2.2. – Liste circoscrizionali esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.

Gli Uffici centrali circoscrizionali verificano, in primo luogo, se tali liste hanno diritto all'esonero ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, della legge regionale n. 2 del 2005, alla luce della documentazione depositata (cfr. paragrafo 3.2. delle istruzioni per la presentazione delle candidature).

Successivamente gli Uffici verificano se la dichiarazione di

presentazione della lista dei candidati sia sottoscritta da uno dei soggetti indicati al paragrafo 3.2. delle istruzioni per la presentazione delle candidature in ragione della corrispondente fattispecie di esonero dalle sottoscrizioni.

Saranno dichiarate **non valide** le liste circoscrizionali dei candidati per le quali manchino le condizioni per il diritto all'esonero.

2.3. – Controllo delle dichiarazioni di collegamento.

Gli Uffici centrali circoscrizionali verificheranno che a ciascuna dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale sia allegata la dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Regione e la dichiarazione convergente resa dai delegati al deposito delle dichiarazioni di presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione.

Saranno dichiarate **non valide** le liste circoscrizionali dei candidati per le quali manchino le suddette dichiarazioni di collegamento.

[Articolo 1, comma 2, della l.r. n. 2/2005 e articolo 1, comma 3, terzo periodo, e comma 8, della l. n. 43/1995]

2.4. – Verifica della composizione delle liste e della posizione dei singoli candidati.

Effettuate le operazioni di cui ai punti precedenti, gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno procedere ad esaminare la composizione delle liste e la posizione dei singoli candidati in esse compresi. A tale scopo, essi effettueranno i controlli illustrati nei paragrafi seguenti.

2.4.1. – Controllo del numero minimo dei candidati della lista.

L'operazione consiste nell'accertare se la lista circoscrizionale abbia un numero minimo di candidati corrispondente ai parametri individuati dall'articolo 8, comma 5-bis, della legge regionale n. 2 del 2005 (cfr. paragrafo 2 delle istruzioni per la presentazione delle candidature).

Quando i candidati compresi nella lista siano in numero inferiore ai limiti sopra citati, la lista dovrà essere dichiarata **non valida**.

[Articolo 10, primo comma, numero 1), della l. n. 108/1968 e articolo 8, comma 5-bis, della l.r. n. 2/2005]

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.4.8., se – per effetto di una delle cancellazioni di cui ai paragrafi 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6. e 2.4.7. – la lista venga a ridursi al di sotto del minimo prescritto, essa dovrà essere dichiarata **non valida**.

2.4.2. – Controllo del numero massimo dei candidati della lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede dunque ad accertare se il numero massimo di candidati sia corrispondente al limite individuato dall'articolo 8, comma 5-bis, della legge regionale n. 2 del 2005 (cfr. paragrafo 2 delle istruzioni per la presentazione delle candidature).

Qualora la lista contenga un numero di candidati superiore al numero prescritto, l'Ufficio provvederà a ridurla entro tale limite cancellando gli ultimi nominativi.

[Articolo 10, primo comma, numero 1), della l. n. 108/1968]

Le cancellazioni dei nomi dei candidati dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non saranno necessarie se la lista si trovi a essere ridotta al limite stesso in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle operazioni di cui ai paragrafi 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7. e 2.4.8.

2.4.3. – Controllo della situazione di incandidabilità ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

L'Ufficio centrale circoscrizionale **controlla se ricorrono situazioni di incandidabilità.**

In particolare l'Ufficio:

- a) **verifica la dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 235 del 2012, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall'articolo 7 del citato decreto (cfr. sul punto il paragrafo 5 delle istruzioni per la presentazione delle candidature);
- b) **si attiva al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui l'Ufficio medesimo venga comunque in possesso** e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati².

² Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del citato decreto **le disposizioni sull'accertamento dell'incandidabilità** in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste) nonché quelle per la mancata proclamazione **si applicano anche alle ipotesi di incandidabilità non derivanti da sentenza penale di condanna**, disciplinate dall'articolo 143, comma 11, e dall'articolo 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora la sopracitata dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 235 del 2012, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il termine previsto per l'ammissione delle candidature, cancella dalla stessa i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

[Articolo 9, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 235/2012]

Per i ricorsi avverso le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), e successive modificazioni.

[Articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 235/2012]

Nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio non proclama comunque eletti i candidati per i quali abbia accertato la situazione di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

[Articolo 9, comma 4, del d.lgs. n. 235/2012]

2.4.4. – Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature.

Gli Uffici centrali circoscrizionali verificano inoltre se, **per ciascuno dei candidati compresi nella lista**, sia stata depositata la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura firmata dall'interessato e debitamente autenticata da uno dei soggetti

indicati nel paragrafo 3.1.3. delle istruzioni per la presentazione delle candidature.

Dovranno essere cancellati dalla lista i soggetti per i quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura oppure la stessa non risulti completa.

[Articolo 9, ottavo comma, numero 2), e articolo 10, primo comma, numero 2), della l. n. 108/1968]

Dovrà essere accertato che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di ogni lista disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

2.4.5. – Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Gli Uffici centrali passeranno a verificare se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e che compiano il 18° anno entro il giorno delle elezioni.

I candidati che non si trovino in possesso dei predetti requisiti e quelli per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista.

[Articolo 10, primo comma, numero 3), della l. n. 108/1968]

2.4.6. – Controllo dell'eventuale presentazione della medesima candidatura in altra lista nella circoscrizione.

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica se il nome di un candidato sia presente in altre liste già presentate nella circoscrizione. In tal caso, l'Ufficio mantiene il nome del candidato all'interno della lista presentata per prima e procede alla cancellazione dei nomi dei candidati compresi in quelle presentate successivamente.

[Articolo 10, primo comma, numero 4), della l. n. 108/1968]

2.4.7. – Controllo dell'eventuale presentazione della candidatura in più di tre circoscrizioni.

Al fine di verificare che la medesima candidatura sia stata presentata in non più di tre circoscrizioni elettorali e, comunque, sotto lo stesso simbolo l'Ufficio centrale circoscrizionale, *entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati*, deve inviare le stesse all'Ufficio centrale regionale. Quest'ultimo, nelle 12 ore successive, sentiti i delegati di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e quelle presentate con simboli diversi e le reinvia così modificate all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Per la cancellazione di tali candidature, si ritiene che l'Ufficio centrale regionale debba considerare l'ordine cronologico di presentazione delle liste circoscrizionali (cfr. paragrafo 5 delle Istruzioni per la presentazione delle candidature). Pertanto, si rende necessario che gli Uffici centrali circoscrizionali, nel trasmettere le liste dei candidati, comunichino anche, per ciascuna lista, il giorno e l'ora in cui le medesime liste sono state presentate.

[Articolo 9, settimo comma, primo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

2.4.8. – Controllo della rappresentanza di genere.

L'Ufficio centrale circoscrizionale verifica la sussistenza del requisito previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2005, secondo il quale in ogni lista circoscrizionale, **a pena di inammissibilità**, ognuno dei due sessi debba essere rappresentato:

- in misura eguale, se il numero dei candidati è pari;
- in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere, se il numero dei candidati è dispari.

[Articolo 3, comma 2, della l.r. n. 2/2005]

L'Ufficio centrale circoscrizionale dichiara inammissibile la lista circoscrizionale che non rispetti i predetti parametri.

Qualora la cancellazione dalla lista di uno o più candidati, derivante dalle operazioni di cui ai paragrafi 2.4.2, 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6. e 2.4.7., comporti la violazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2005, al fine di garantire la più ampia tutela del diritto di elettorato passivo, si ritiene che l'Ufficio centrale circoscrizionale debba procedere alla riduzione della lista. A tal fine, in analogia con quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 108 del 1968 e dall'articolo 30, primo comma, lettera d-bis), del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla cancellazione dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente, iniziando dall'ultimo della lista.

In ogni caso, qualora la riduzione della lista faccia venir meno il numero minimo di candidati richiesto dalla legge, l'Ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valida la lista circoscrizionale.

2.5. – Esame dei contrassegni di lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale (cfr. paragrafo 7 delle istruzioni per la presentazione delle candidature) dovrà esaminare i contrassegni delle liste circoscrizionali, ricusando:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o con quelli notoriamente utilizzati da altri partiti, movimenti o gruppi politici cui siano estranei i presentatori della lista. Il legislatore regionale ha annoverato tra gli elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento;
- i contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa;
- **i contrassegni di lista che riproducono simboli od elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da un partito o gruppo politico** che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero – in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con consultazioni regionali, provinciali e comunali – nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni

politiche, qualora, all'atto di presentazione della lista, **non sia stata allegata una dichiarazione** – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – nella quale si attesti che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o movimento politico stesso;

- i contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni;

[Articolo 8, comma 5, della l.r. n. 2/2005]

[Articoli 1, sesto comma, e 10, primo comma, numero 1), della l. n. 108/1968]

[Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali)]

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio centrale circoscrizionale dovrà darne immediata comunicazione ai delegati della lista il cui contrassegno viene ricusato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso **non più tardi delle ore 9 del mattino successivo al giorno entro il quale l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste** (cioè non più tardi delle ore 9 del mattino del 27° giorno antecedente quello della votazione).

[Articolo 10, terzo comma, della l. n. 108/1968]

Se il nuovo contrassegno non è presentato o se esso non

risponde alle condizioni previste dalla legge, la lista è riusata.

§ 3. – Operazioni dell'Ufficio centrale regionale in ordine all'esame delle candidature alla carica di Presidente della Regione.

Le operazioni dell'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda l'esame delle candidature alla carica di Presidente della Regione sono le seguenti:

- a) accertamento della data in cui sono state presentate le candidature;
- b) verifica delle dichiarazioni di presentazione delle candidature, della relativa documentazione allegata³ e delle condizioni dei candidati;
- c) esame dei contrassegni dei candidati Presidente.

3.1. – Accertamento della data in cui sono state presentate le candidature.

La prima operazione che l'Ufficio centrale regionale deve compiere è quella di controllare se le candidature alla carica di Presidente siano state presentate **entro e non oltre** il termine, previsto dalla legge, **delle ore 12 del 29° giorno antecedente quello della votazione** (cfr. paragrafo 10 delle istruzioni per la presentazione delle candidature).

³ La dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione è resa anche per gli effetti della dichiarazione di accettazione della candidatura di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 ed alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 e, pertanto, essa deve includere la dichiarazione del candidato di voler mantenere la carica qualora eletto consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2.

[Articolo 9, primo comma, della l. n. 108/1968, articolo 1, comma 11, della l. n. 43/1995 e articolo 1, comma 2, della l.r. n. 2/2005]

Qualora accerti che una candidatura alla carica di Presidente della Regione sia stata presentata oltre tale termine, l'Ufficio centrale regionale dichiara la candidatura non valida.

[Articolo 10, primo comma, numero 1), della l. n. 108/1968, articolo 1, comma 11, della l. n. 43/1995 e articolo 1, comma 2, della l.r. n. 2/2005]

3.2. – Verifica delle dichiarazioni di presentazione delle candidature.

Effettuata l'operazione di cui al punto precedente, gli Uffici centrali regionali procedono ad esaminare la dichiarazione di presentazione della candidatura e la relativa documentazione allegata, verificandone la completezza e la conformità alla normativa vigente (cfr. paragrafo 10 delle Istruzioni per la presentazione delle candidature). A tale scopo, essi effettuano, in particolare, i controlli illustrati nei paragrafi seguenti.

3.2.1. – Controllo delle dichiarazioni di collegamento.

Gli Uffici centrali regionali verificano che alle candidature alla carica di Presidente della Regione siano allegate le dichiarazioni di collegamento con le liste circoscrizionali.

Saranno dichiarate **non valide** le candidature per le quali manchino la prescritta dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste circoscrizionali presentate in almeno tre circoscrizioni e le dichiarazioni convergenti di collegamento rese

dai delegati al deposito delle dichiarazioni di presentazione delle predette liste circoscrizionali.

[Articolo 1, comma 2, della l.r. n. 2/2005 e articolo 1, comma 3, terzo periodo, e comma 8, della l. n. 43/1995]

3.2.2. – Controllo della situazione di incandidabilità ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

L'Ufficio centrale regionale **controlla se ricorrono situazioni di incandidabilità** secondo quanto già illustrato nel paragrafo 2.4.3. con riferimento alle liste circoscrizionali.

3.2.3. – Controllo dell'eventuale presentazione di altra candidatura alla carica di Presidente della Regione.

L'Ufficio centrale regionale controlla che il medesimo candidato non abbia presentato più di una candidatura alla carica di Presidente della Regione.

È fatta salva la possibilità per il candidato alla carica di Presidente della Regione di candidarsi anche nelle liste circoscrizionali a lui collegate (cfr. paragrafo 5 delle istruzioni per la presentazione delle candidature).

3.2.4. – Controllo dei certificati di iscrizione del candidato alla carica di Presidente nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

L'Ufficio centrale regionale verifica se il candidato abbia presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e che lo stesso compia il 18° anno entro il giorno delle elezioni.

I candidati alla carica di Presidente che non si trovino in possesso dei predetti requisiti e quelli per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere esclusi.

[Articolo 10, primo comma, numero 3), della l. n. 108/1968]

3.3. – Esame dei contrassegni dei candidati Presidente.

L'Ufficio centrale regionale dovrà esaminare il contrassegno del candidato Presidente. Fermo restando quanto già illustrato al paragrafo 2.5., qualora la candidatura sia collegata con un solo gruppo di liste, il contrassegno del candidato Presidente dovrà essere identico a quello del gruppo di liste collegato (cfr. paragrafo 10 delle istruzioni per la presentazione delle candidature).

[Articoli 1, comma 2, e 5-bis, comma 2, della l.r. n. 2/2005, articolo 10, primo comma, numero 1), della l. n. 108/1968 e articolo 1, comma 11, della l. n. 43/1995]

§ 4. – Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. – Comunicazioni ai delegati di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

I delegati di ciascuna lista o candidato alla carica di Presidente della Regione possono prendere cognizione delle contestazioni e delle modificazioni apportate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale alle rispettive liste e candidati *entro la stessa sera* della contestazione.

[Articolo 10, secondo comma, della l. n. 108/1968]

[Articolo 1, comma 11, della l. n. 43/1995 e articolo 1, comma 2, della l.r. n. 2/2005]

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale torneranno a riunirsi *il giorno successivo* (27° giorno antecedente quello della votazione) *alle ore 9* per udire eventualmente i delegati delle liste e dei candidati alla carica di Presidente della Regione contestate o modificate, per ammettere ed esaminare nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per adottare, seduta stante, le decisioni conclusive sui casi controversi.

Le decisioni dei predetti Uffici devono essere comunicate ai delegati di lista o dei candidati alla carica di Presidente della Regione *nella stessa giornata*.

Poiché la comunicazione viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

§ 5. – Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature.

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le liste e le candidature alla carica di Presidente della Regione presentate e comunicate ai delegati di lista e dei candidati le decisioni adottate, gli Uffici centrali di cui al presente paragrafo sospendono le loro operazioni.

Contro le decisioni negative di detti Uffici i delegati di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Regione possono ricorrere, **entro 24 ore dalla comunicazione** di cui al precedente paragrafo, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge n. 108 del 1968.

Trascorse 24 ore dalla notificazione della loro ultima decisione, qualora non siano stati presentati ricorsi, l'Ufficio centrale

circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle liste e delle candidature proseguiranno nell'espletamento dei compiti loro affidati dalla legge.

Qualora invece siano stati presentati ricorsi all'Ufficio centrale regionale, i predetti Uffici centrali riprenderanno le operazioni in ordine alle liste e le candidature alla carica di Presidente della Regione solo quando saranno state assunte le decisioni sui ricorsi medesimi.

CAPITOLO II

I RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE DI LISTE O DI CANDIDATI DAL PROCEDIMENTO ELETTORALE

§ 6. – Decisioni che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale regionale.

L'articolo 10 della legge n. 108 del 1968 riconosce ai delegati di lista la facoltà di proporre ricorso contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali.

Non tutte le decisioni possono essere impugnate.

Il legislatore ha voluto evitare che le liste o le candidature possano essere escluse indebitamente dalla competizione elettorale. Le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali che *possono essere impugnate* sono *esclusivamente quelle che importano un'eliminazione di liste o di singole candidature*.

[Articolo 10, quinto comma, della l. n. 108/1968]

Ai ricorsi presentati contro le decisioni che riguardino le candidature alla carica di Presidente della Regione **si applicano**, in virtù del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 2/2005 e dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 43 del 1995, **anche le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge n. 108 del 1968, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale**.

[Articolo 1, comma 11, della l. n. 43/1995 e articolo 1, comma 2, della l.r. n. 2/2005]

§ 7. – **Persone legittimate a presentare ricorso all'Ufficio centrale regionale.**

I ricorsi all'Ufficio centrale regionale possono essere proposti soltanto dai delegati di lista e da quelli dei candidati alla carica di Presidente.

[Articolo 10, quinto comma, della l. n. 108/1968]

L'impugnativa è limitata alle decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali con cui sono state eliminate liste di candidati oppure singoli candidati e alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale con cui sono state eliminate le candidature alla carica di Presidente della Regione. Pertanto, **gli unici soggetti legittimati a ricorrere sono, rispettivamente, i delegati della lista e quelli dei candidati alla carica di Presidente ai quali si riferisce la decisione di esclusione.**

§ 8. – **Termine e modalità per presentare i ricorsi all'Ufficio centrale regionale.**

I ricorsi devono essere presentati entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale.

[Articolo 10, quinto comma, della l. n. 108/1968]

Nel paragrafo 4 è stata precisata l'opportunità di comunicare le decisioni a mezzo di ufficiale giudiziario.

I ricorsi debbono essere redatti in esenzione dalle imposte di bollo come tutti gli atti che riguardano il procedimento elettorale; essi debbono essere depositati entro l'anzidetto termine e a pena di decadenza nella cancelleria, rispettivamente, del Tribunale o della

Corte d'Appello in cui ha sede l'Ufficio centrale.

Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati di lista.

§ 9. – Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale.

I ricorsi presentati all'Ufficio centrale regionale debbono essere immediatamente esaminati dai rispettivi Uffici centrali circoscrizionali in modo tale che questi possano redigere le proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi, **nella stessa giornata in cui sono stati depositati**, debbono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale e corredati dalle anzidette deduzioni.

[Articolo 10, settimo comma, della l. n. 108/1968]

§ 10. – Decisioni dell'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8, terzo comma, della legge n. 108 del 1968. Comunicazione delle decisioni.

L'Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi inviatigli entro due giorni dalla loro ricezione.

[Articolo 10, ottavo comma, della l. n. 108/1968]

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale regionale le comunica **nelle 24 ore successive** sia ai ricorrenti sia agli Uffici centrali circoscrizionali della Regione dai quali sono pervenuti.

[Articolo 10, ultimo comma, della l. n. 108/1968]

Per quanto riguarda le comunicazioni agli Uffici predetti, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una

comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) o fax al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere, senza eccessiva perdita di tempo, le conseguenti operazioni previste dalla legge e illustrate nel capitolo terzo.

§ 11. – Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo avverso i provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale, si ritiene opportuno riportare quanto stabilito dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 129, che disciplina il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio anche per le elezioni regionali.

Secondo tale norma, gli atti di esclusione di liste o candidati possono essere impugnati, da parte di tutti coloro che abbiano subito un'immediata lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio, innanzi al tribunale amministrativo regionale (TAR) competente nel **termine di tre giorni** dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione degli atti impugnati.

Il ricorso giurisdizionale al TAR deve essere, a pena di decadenza:

- a) **notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore**, esclusivamente mediante consegna diretta, PEC o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè all'Ufficio centrale circoscrizionale e/o all'Ufficio centrale regionale), alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo e,

ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notificazione per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso in cui è stata effettuata la citata affissione;

b) depositato presso la segreteria del TAR adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Le parti in giudizio devono indicare, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di PEC o il numero di fax, da utilizzare per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione si svolge, senza possibilità di rinvio, anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notificazione del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per quella del ricorso principale.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicare nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo alle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha ritenuto fondate e ha inteso fare proprie.

La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del TAR all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza del TAR, deve essere, a pena di decadenza:

- a) notificato direttamente dal ricorrente o dal suo difensore**, esclusivamente mediante consegna diretta, PEC o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè all'Ufficio centrale circoscrizionale e/o all'Ufficio centrale regionale), alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso in appello mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi.
- b) depositato in copia presso il TAR che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;**
- c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.**

La sentenza del Consiglio di Stato interviene, sul predetto ricorso in appello, entro tre giorni.

[Articolo 129, comma 9, del d.lgs. n. 104/2010⁴].

Ai giudizi di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui

⁴ Tale comma stabilisce l'applicabilità nel giudizio di appello delle disposizioni previste per il primo grado.

agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2, dello stesso codice del processo amministrativo e pertanto:

- a) **il giorno di sabato non è considerato festivo** ai fini della decorrenza dei termini decadenziali;
- b) **non viene ammessa la presentazione tardiva di memorie o documenti** neppure in casi eccezionali, quando la produzione nel termine di legge risulti estremamente difficile;
- c) **i termini processuali non sono sospesi nel periodo 1° agosto 15 settembre** di ciascun anno.

Com'è espressamente previsto dall'articolo 129, comma 2, del codice del processo amministrativo, al di fuori dei provvedimenti di esclusione dalla procedura elettorale, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

CAPITOLO III

OPERAZIONI DEGLI UFFICI CENTRALI SULLE LISTE E LE CANDIDATURE AMMESSE

§ 12. – Operazioni in ordine alle liste dei candidati.

Vengono indicate qui di seguito le operazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale devono compiere, rispettivamente, in ordine alle liste circoscrizionali e alle candidature alla carica di Presidente della Regione (solamente dopo che sia trascorso inutilmente il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale, ovvero, qualora siano stati presentati tali ricorsi appena abbiano ricevuto la comunicazione o, rispettivamente, emesso le decisioni).

12.1. – Numerazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Regione secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale provvederanno ad assegnare un numero progressivo, rispettivamente, a ciascuna lista circoscrizionale e a ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Regione ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei rispettivi delegati appositamente convocati.

[Articolo 11, primo comma, numero 1), della l. n. 108/1968, articolo 1, comma 11, della l. n. 43/1995 e articolo 1, comma 2, della l.r. n. 2/2005]

L'Ufficio centrale circoscrizionale, acquisito l'ordine del

sorteggio delle candidature alla carica di Presidente della Regione e considerando l'ordine delle liste circoscrizionali risultante dal rispettivo sorteggio, **rinumererà** tutte le liste circoscrizionali (assegnando a ogni lista un numero diverso) partendo dalla lista o dalle liste collegate con la candidatura alla carica di Presidente della Regione sorteggiata con il numero 1, per finire con la lista o le liste circoscrizionali collegate con la candidatura alla carica di Presidente della Regione avente il numero più alto. **Quanto sopra determinerà il numero di sorteggio definitivo** in base al quale le candidature alla carica di Presidente della Regione e liste circoscrizionali saranno riportate nel manifesto recante le candidature e nelle schede della votazione.

12.2. – Assegnazione di un numero ai singoli candidati di ciascuna lista circoscrizionale.

La numerazione dei singoli candidati di ciascuna lista viene fatta secondo l'ordine in cui essi sono stati compresi nella lista.

[Articolo 11, primo comma, numero 2), della l. n. 108/1968]

L'operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista circoscrizionale in quanto viene eseguita dopo che siano stati fatti tutti i rilievi, dopo che siano stati presi in esame tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi all'Ufficio centrale regionale contro le esclusioni di candidati. Essa può importare, quindi, l'assegnazione ai candidati di un numero *diverso* rispetto a quello indicato all'atto della presentazione della lista circoscrizionale, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.

L'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai singoli candidati è necessaria ai fini dell'assegnazione dei seggi nell'ambito

di ciascuna lista nel caso di parità di cifra individuale fra più candidati della lista medesima.

12.3. – Comunicazione ai delegati delle definitive determinazioni adottate.

Compiute le operazioni illustrate nei punti precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale provvederanno a comunicare rispettivamente, ai delegati delle liste circoscrizionali e ai delegati dei candidati alla carica di Presidente della Regione, le seguenti decisioni adottate in merito alla rispettiva lista o candidatura:

- il numero d'ordine attribuito a ciascuna lista circoscrizionale e il numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati compresi nella liste medesime;
- il numero d'ordine attribuito a ciascuna candidatura alla carica di Presidente della Regione.

[Articolo 11, primo comma, numero 3), della l. n. 108/1968, articolo 1, comma 11, della l. n. 43/1995 e articolo 1, comma 2, della l.r. n. 2/2005]

§ 13. – Schede di votazione e manifesti con le candidature alla carica di Presidente della Regione e le liste dei candidati.

Appena completate tutte le formalità relative all'esame ed all'ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Regione e delle liste dei candidati, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale dovranno comunicare, rispettivamente, alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo nella cui provincia o città metropolitana ha sede l'Ufficio centrale

circoscrizionale e a tutte le Prefetture Uffici territoriali del Governo presenti nel territorio regionale, le liste circoscrizionali e le candidature alla carica di Presidente della Regione definitivamente ammesse con l'indicazione dei relativi contrassegni (da trasmettere, ove eventualmente depositati, anche su supporti informatici) affinché si provveda alla stampa delle schede di votazione e del manifesto con le liste della circoscrizione elettorale e le candidature alla carica di Presidente della Regione.

Nella parte superiore del manifesto (allegato A) – le *candidature alla carica di Presidente della Regione* saranno riportate *secondo l'ordine* di precedenza loro spettante in base al numero assegnato, a ciascuna candidatura ammessa, dal *sorteggio effettuato a livello regionale dall'Ufficio centrale regionale*.

Nella parte inferiore del manifesto, infine, le *liste circoscrizionali* saranno riportate, in corrispondenza della collegata candidatura alla carica di Presidente della Regione, *secondo l'ordine del rispettivo sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale*.

Stampati i manifesti per la circoscrizione elettorale – che conterranno quindi sia le candidature alla carica di Presidente presentate in tutta la Regione, sia le liste presentate nella circoscrizione elettorale – le Prefetture Uffici territoriali del Governo provvederanno a ripartire detti manifesti tra i comuni della circoscrizione elettorale al fine di provvedere alla loro *pubblicazione*, la quale deve avvenire mediante *affissione* **entro e non oltre l'8° giorno antecedente quello fissato per la votazione**.

[Articolo 11, primo comma, numero 4), della l. n. 108/1968 e articolo 1, comma 11, della l. n. 43/1995]

§ 14. – Comunicazione, ai sindaci dei comuni, delle candidature alla carica di Presidente della Regione e delle liste circoscrizionali ammesse ai fini dell’assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

L’Ufficio centrale circoscrizionale e l’Ufficio centrale regionale devono comunicare – rispettivamente alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo nella cui provincia o città metropolitana l’Ufficio stesso ha sede e a tutte le Prefetture Uffici territoriali del Governo della Regione – le candidature alla carica di Presidente della Regione e le liste circoscrizionali ammesse, affinché queste possano essere portate a conoscenza dei sindaci per gli adempimenti di competenza delle giunte comunali in ordine all’assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

[Articolo 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

§ 15. – Comunicazione ai comuni dell’elenco dei delegati di lista e dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

Gli Uffici centrali circoscrizionali devono comunicare ai sindaci dei comuni compresi nella circoscrizione elettorale l’elenco dei delegati di ciascuna lista circoscrizionale *entro il giovedì precedente la data della votazione*.

Entro il medesimo termine l’Ufficio centrale regionale deve comunicare ai sindaci dei comuni della Regione l’elenco dei delegati di ogni candidato alla carica di Presidente della Regione.

[Articolo 1, ultimo comma, della l. n. 108/1968 e articolo 35,

primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570]

Se qualche dichiarazione di presentazione di lista o di candidatura alla carica di Presidente della Regione non contenga la specificazione dei delegati, gli Uffici in parola ne dovranno fare espressa menzione nella comunicazione che invieranno ai comuni.